



GARA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI MANUTENZIONE  
HARDWARE FUORI GARANZIA PER GLI UFFICI CENTRALI E  
PERIFERICI DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ

ALLEGATO 4

***SCHEMA DI CONTRATTO - CONDIZIONI SPECIALI***



## CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

### TRA

Sogei S.p.A. - Società Generale d'Informatica -, con sede legale in Roma Via Mario Carucci n. 99 - 00143, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, P.IVA 01043931003, nella persona dell'Ing. Cristiano Cannarsa, in qualità di Presidente ed Amministratore Delegato, giusta i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione in data 27/07/2012 ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma (di seguito per brevità anche "Sogei")

### E

la Società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Impresa",

### PREMESSO CHE

- a) l'art. 4, comma 3 *bis* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che *"Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A., che svolgerà tali attività attraverso una specifica divisione interna garantendo per cinque esercizi la prosecuzione delle attività secondo il precedente modello di relazione con il Ministero. All'acquisto dell'efficacia della suddetta operazione di scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.A. le attività oggetto di trasferimento si intendono riferite a Sogei S.p.A."*;
- b) l'art. 4, comma 3 *ter* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che *"(...)Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi"*;
- c) in data 12 aprile 2013 la Sogei S.p.a. e la Consip S.p.A. hanno stipulato apposita convenzione- ai sensi del suddetto art. 4 comma 3 *ter* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135- disciplinante i rapporti- nel contesto dei rispettivi ruoli - relativamente alle attività relative al processo di



approvvigionamento per le acquisizioni di beni e servizi, ivi comprese le attività connesse e strumentali, che Consip, nella sua qualità di centrale di committenza svolge per Sogei;

- d) In forza di tutto quanto precede , Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento delle procedure di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva delle stesse;
- e) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura, a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse di Sogei, per la prestazione delle attività indicate nell'art. 1 S;
- f) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, secondo l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità fissate nel Disciplinare di gara, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- g) Successivamente alla stipula da parte dell'Impresa, Sogei procederà alla sottoscrizione del contratto, di cui provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- h) il codice identificativo del presente contratto, CIG, è il seguente: 56412033FB < *ovvero presente* > che il Codice Unico Progetto (CUP) è il seguente \_\_\_\_\_;
- i) il DUVRI verrà integrato da Sogei, qualora occorra, prima dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- j) Il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra Sogei e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S" .
- k) In caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto.
- l) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" - Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" - Offerta tecnica; Allegato "III" - Capitolato tecnico; Allegato "IV"- Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della



procedura di gara; Allegato “V” DUVRI Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ARTICOLO 1 S - OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

1. La Sogei affida all’Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi attraverso le strutture di assistenza tecnica conformemente alle prescrizioni contenute negli Allegati al Contratto e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:
  - a) Servizi di manutenzione a canone erogati in maniera continuativa su un insieme identificato di apparecchiature hardware fuori garanzia in uso presso gli uffici dell’Amministrazione. I servizi di manutenzione a canone consistono in manutenzione correttiva ordinaria, che riguarda la rimozione delle cause, non imputabili ad un non corretto utilizzo o ad azioni incaute o dolose da parte dell’utente, che impediscono il regolare funzionamento delle apparecchiature hardware.
  - b) servizi a richiesta, consistenti nello svolgimento di attività quali:
    - i. manutenzione correttiva straordinaria, consistente in interventi volti al ripristino delle apparecchiature che hanno riportato malfunzionamenti attribuibili ad uso improprio da parte degli utenti, sbalzi di tensione accertati e comprovati da dichiarazioni del responsabile dell’Ufficio o da parte dell’Ente erogante l’energia elettrica, cause ambientali e/o eventi atmosferici quali fulmini, alluvioni, incendi, ecc;
    - ii. traslochi di apparecchiature ed attività connesse;
    - iii. servizi supplementari ed attività connesse alla relocation di apparecchiature quali ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: riorganizzazione/riconfigurazione delle apparecchiature e dei cavi di connessione all’interno dei rack dell’Ufficio, pulizia ventole di rack o di server, disinstallazioni e/o installazioni di apparecchiature e dei dispositivi connessi;
    - iv. aggiornamenti e riconfigurazioni software per apparecchiature di rete.
2. Per l’espletamento del servizio come sopra descritto, il Fornitore dovrà inoltre provvedere ad interfacciare il Sistema Informatico di Gestione dei MAlfunzionamenti (SIGMA) della *SOGEI*.



3. Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato Tecnico e nelle relative appendici, dove sono anche individuate puntualmente le apparecchiature oggetto dei servizi e descritte le modalità con cui Sogei informerà il Fornitore riguardo le variazioni riguardanti le apparecchiature che interverranno nel corso della durata contrattuale.
4. L'Impresa prende atto ed accetta che la Sogei non garantisce l'attivazione dei predetti servizi, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui all'articolo 115. Pertanto, tali servizi verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta della Sogei e/o dell'Amministrazione e nei limiti di quanto di volta in volta richiesto. All'impresa verrà, comunque, garantito l'acquisto dei predetti servizi per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo che nei casi di cui all'articolo 8 S e 12 G .
5. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati principalmente presso le sedi dell'Amministrazione indicate nel Capitolato tecnico e nelle sue appendici.
6. E' designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 il Dott. \_\_\_\_\_.  
È designato Direttore dell'esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 300 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e al D.Lgs. n. 163/2006 e smi, il Dott. \_\_\_\_\_.
7. L'Impresa comunicherà alla Sogei, entro 5 cinque giorni dalla data di stipula del contratto, il nominativo del Responsabile unico dei Servizi, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto.

## **ARTICOLO 2 S**

### **DURATA E AFFIANCAMENTO**

1. Il presente contratto dispiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. L'avvio dell'esecuzione delle attività avverrà entro 10 giorni lavorativi dalla stipula (detta anche "Data di Avvio del Servizio), fatto salvo richieste specifiche del Committente, ovvero nel rispetto dei termini di cui agli artt. 302 e 153 comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207. Resta salvo quanto previsto dagli artt.308 e 159 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
2. La Sogei si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Sogei si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso



di sospensione si applicano le disposizioni previste dagli art. 308, 159 e 160 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.

4. L'impresa si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, negli ultimi 20 giorni solari di efficacia del presente contratto, ovvero alla scadenza di un singolo intervento, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del know-how e delle competenze a personale Sogei o a terzi da questa designati, nei limiti previsti nel Capitolato Tecnico nel paragrafo 5.9. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate. Al periodo di affiancamento saranno applicate le medesime tariffe giornaliere, per figura professionale, applicate per lo svolgimento delle attività contrattuali.

### **ARTICOLO 3 S**

#### **OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA**

1. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Sogei e/o dell'Amministrazione.
2. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi a:
  - a) eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi;
  - b) fornitura di tutto il materiale e ai mezzi d'opera necessari per l'espletamento del servizio, gli apparati per diagnosi ed interventi remoti, compresi strumenti e servizi di connettività ed il collegamento con il sistema SIGMA;
  - c) la fornitura delle parti di ricambio e dei materiali di servizio e di pulizia ordinaria (lubrificanti, diluenti, solventi etc. ...) essenziali ad un corretto svolgimento del servizio di manutenzione preventiva e correttiva ordinaria;
  - d) lo sgombero dei materiali residui ed alla ottemperanza delle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
3. Resta inteso che, qualora l'Impresa non abbia provveduto allo sgombero dei residui di cui al precedente comma 2, lettera d), la SOGEI vi provvederà a carico e a spese dell'Impresa senza necessità di preventiva costituzione in mora. In relazione a quanto sopra l'Impresa autorizza espressamente fin d'ora la SOGEI a rivalersi sulla



cauzione di cui all'articolo 11G, per l'importo relativo, fermo restando che le eventuali sanzioni e/o provvedimenti di carattere amministrativo faranno carico all'Impresa stessa.

4. I componenti e dispositivi guasti delle apparecchiature, così come indicato nel Capitolato Tecnico, dovranno essere sostituiti con parti originali, nuove di fabbrica o ricondizionate purché garantite come nuove, con funzionalità equivalenti o superiori rispetto a quelle rimosse. Le parti delle apparecchiature ovvero i dispositivi sostituiti dovranno essere ritirati, a cura e spese dell'Impresa, e diventeranno di proprietà dell'Impresa stessa.
5. La garanzia di cui sopra è prestata in proprio dall'Impresa, anche per il fatto del terzo, intendendo la SOGEI rimanere estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte costruttrici e/o fornitrici delle parti di cui sopra.
6. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Sogei da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
7. L'impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Sogei e/o dall'Amministrazione, nonché di dare immediata comunicazione alla Sogei di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
8. La Sogei si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Impresa si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
9. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al precedente comma, la Sogei, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
10. L'impresa è tenuta a comunicare a Sogei ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire a Sogei entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

#### **ARTICOLO 4 S**

##### **PIANO DELLA QUALITÀ**

1. Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla stipula, l'Impresa si obbliga a consegnare il Piano della Qualità generale, pena l'applicazione delle penali.
2. Il Piano della Qualità generale sarà sottoposto ad approvazione da parte della Sogei. In caso di mancata approvazione, la Sogei comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso; quest'ultima si obbliga entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione o in un diverso tempo concordato con la Sogei nella predetta comunicazione, a recepire i rilievi e a consegnarlo alla Sogei, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 10 S "Penali", e salvo, in ogni caso, il diritto della Sogei e/o dell'Amministrazione di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.



3. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui al comma precedente non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la Sogei e/o l'Amministrazione e saranno, pertanto a totale carico dell'Impresa.

## ARTICOLO 5 S

### GARANZIE

1. L'Impresa garantisce che i programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
2. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Sogei restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.

## ARTICOLO 6 S

### SUBAPPALTO

*< se il subappalto è previsto, inserire successivi comma 1 e 2 ....>*

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:  
\_\_\_\_\_.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

*< ... ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1 .>*

L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

## ARTICOLO 7 S

### PRODUTTIVITÀ E RISORSE IMPIEGATE

1. L'Impresa (o, in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, l'Impresa mandataria) dovrà indicare, tra le proprie risorse, un Responsabile unico dei servizi (nella persona di \_\_\_\_\_), a cui la Sogei e/o l'Amministrazione, nella persona del proprio Responsabile del contratto, possano fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi.
2. L'Impresa, alla data di sottoscrizione del presente contratto, ha consegnato le Schede Curricolari dei referenti e delle figure professionali chiave eventualmente migliorate in Offerta Tecnica con le certificazioni richieste e/o offerte. L'Impresa si obbliga, altresì, a consegnare i *curricula* delle altre figure professionali impegnate nell'esecuzione del contratto, ove la Sogei e/o l'Amministrazione ne facciano richiesta, unitamente alle certificazioni dichiarate in sede di offerta tecnica.





3. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte.
4. L'Impresa, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione a Sogei e consegnare a quest'ultima, con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari, la Scheda Curriculare della nuova figura professionale.
5. L'Impresa riconosce, altresì, alla Sogei la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione delle relative attività previste dal presente contratto. In tal caso, l'Impresa dovrà proporre un'altra persona corrispondente alla medesima figura professionale. L'esercizio da parte della Sogei di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
6. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 4 del presente articolo, la Sogei si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della persona proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.
7. Ove la Sogei ritenga la persona proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
8. Si precisa che le nuove risorse professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
9. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte della Sogei della Scheda Curriculare presentata o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 7, l'Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della persona entro 7 (sette) giorni solari dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dalla Sogei.
10. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Sogei, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Sogei, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di effettuare una ritenuta sulla cauzione di cui all'art. 11 G d'importo pari al 0,1% (unpermille) della stessa. L'Impresa prende atto che la Sogei, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto.
11. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Sogei, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

## **ARTICOLO 8 S**

### **VERIFICA DI CONFORMITÀ**

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di contratto per l'affidamento di servizi di manutenzione hardware fuori garanzia per gli uffici centrali e periferici del Sistema Informativo della fiscalità

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



1. In corso di contratto la Sogei effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale.
2. Tali verifiche verranno avviate:
  - per le attività di manutenzione correttiva ordinaria a canone, mediante il sistema SIGMA, i rapporti di intervento e la reportistica periodica prodotta dalla Struttura di assistenza tecnica secondo le modalità concordate all'avvio della fornitura tra Committente e Fornitore , entro 20 (venti) giorni dal termine del relativo periodo di riferimento per quanto attiene ai servizi a canone.;
  - per i servizi a richiesta, entro il mese successivo a quello dell'espletamento del servizio , mediante sistema SIGMA e/o i rapporti di intervento e la reportistica prodotta dalla Struttura di assistenza tecnica secondo le modalità concordate all'avvio della fornitura tra Committente e Fornitore, entro 20 (venti) giorni dal completamento della prestazione per quanto riguarda i servizi a richiesta.
3. Sogei si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
4. La verifica di conformità verrà effettuata ai sensi dell'art. 314 del DPR 207/2010, a seconda della complessità dell'oggetto contrattuale e verrà avviata entro i termini indicati al comma 2, ai sensi e per gli effetti dell'art. 313 del DPR 207/2010. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo in caso le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni espresse nel Capitolato tecnico.
5. Sogei rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dall'art.322, 323 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 .
6. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di accettazione del servizio", per la relativa prestazione contrattuale , da parte della Sogei.
7. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
8. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo Sogei, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui Sogei riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, per quanto attiene gli Indicatori di qualità, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
9. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Sogei, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico o di quelli migliorativi riportati nel Piano della Qualità.



10. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
11. Sogei rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il Fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dagli art. 315 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e la Sogei potrà procedere allo svincolo della cauzione prestata dall'Impresa.
12. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
13. Su richiesta dell'Impresa, Sogei emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

#### **ARTICOLO 9 S MONITORAGGIO**

1. L'Impresa prende atto che Sogei si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali.
2. L'Impresa s'impegna a inviare tempestivamente alla Sogei la documentazione attestante l'esito delle visite di sorveglianza della società di certificazione della qualità.
3. L'Impresa, nello svolgimento delle attività di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione" del Contratto, si impegna a fare esplicito riferimento alla norma rispetto alla quale viene richiesta la certificazione per quanto riguarda i principi di assicurazione e gestione della qualità.
4. L'Impresa si impegna a permettere l'accesso, alla Sogei e/o all'organismo di ispezione da questa eventualmente designato, sia al sistema di documentazione e gestione del proprio sistema di qualità, sia al sistema di gestione della configurazione e della documentazione, fatto salvo il rispetto di tutte le forme di garanzia circa la integrità e la riservatezza dei dati contenuti e comunque correlati al contratto, che è onere dell'Impresa stessa predisporre.
5. L'Impresa si impegna ad accettare le verifiche ispettive (verifiche mirate o verifiche di seconda parte), effettuate anche dall'organismo di ispezione designato dalla Sogei, svolte nel rispetto di quanto prescritto dalla norma **ISO 19011:2012**.

#### **ARTICOLO 10 S PENALI**

1. Per ogni 10 (dieci) giorni solari di ritardo rispetto al termine previsto nel Capitolato Tecnico per l'efficace operatività del colloquio tra la componente client da



- realizzarsi a cura dell'Impresa ed il sistema SIGMA, la SOGEI applicherà una penale di Euro 1.000,00= (mille/00).
2. In caso di inosservanza dei termini di ripristino risultante dalla rilevazione delle grandezze previste dagli indicatori IQ01, IQ02 ed IQ03 riportati nel Capitolato Tecnico per le attività di manutenzione correttiva ordinaria e straordinaria, la SOGEI applicherà, per ciascuna ora di ritardo, o frazione di ora, e per ciascuna apparecchiatura nell'ambito della classe di appartenenza specificata nel capitolato tecnico, le seguenti penali:
    - classe A: Euro 15,00= (quindici/00);
    - classe B: Euro 5,00= (cinque/00);
    - apparecchiature di rete : Euro 15,00= (quindici/00).
  3. Per ogni giorno solare di ritardo nella sostituzione delle risorse umane entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione via fax da parte di Sogei, di cui all'art.5 G "Personale impiegato dal Fornitore e inadempienze contributive e retributive", la Sogei applicherà una penale pari a €50,00 = (cinquanta/00).
  4. Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna del Piano della Qualità Generale, di cui all'art. 4 S "Piano della Qualità", sia per la prima consegna sia per le successive fino all'approvazione, rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico, nonché in caso di mancata approvazione dello stesso, la Sogei applicherà una penale pari a € 50,00 = (cinquanta/00).
  5. Per ogni giorno solare di ritardo nel completamento delle attività di installazione e di messa in esercizio degli aggiornamenti di firmware e/o di microcodice sulle apparecchiature di rete rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico la Sogei applicherà una penale pari a € 100,00 = (cento/00).
  6. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico, nella consegna di preventivi richiesti dalla Sogei per la esecuzione dei servizi a richiesta di cui all'articolo 1S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione" comma 1 lettera b) la Sogei applicherà una penale pari a € 100,00 = (cento/00).
  7. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico, nel completamento delle attività legate alla chiusura differita di un malfunzionamento con consegna, nelle modalità concordate all'avvio della fornitura, della relativa Comunicazione al Responsabile del Contratto, Sogei applicherà una penale pari a €50,00 = (cinquanta/00).
  8. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, rispetto ai termini stabiliti con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico, nella consegna dei documenti di rendicontazione e di altra documentazione eventualmente richiesta dalla Sogei, quest'ultima applicherà una penale pari a €50,00 = (cinquanta/00).
  9. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico, nella consegna delle rilevazioni quadrimestrali riguardanti i livelli di microcodice installato sulle diverse apparecchiature e la eventuale disponibilità di nuove versioni, Sogei applicherà una penale pari a €50,00 = (cinquanta/00).



10. Qualora il numero di rilievi, rilevato attraverso l'indicatore IQ04 descritto nel capitolato tecnico, ecceda il numero massimo ivi indicato o il limite definito da condizioni migliorative eventualmente offerte dal Fornitore, la Sogei si riserva di applicare all'Impresa una penale pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00). In caso di inadempimento agli obblighi di cui all'art. 9 S "Monitoraggio relativi all'Impresa o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, la Sogei, per ciascun inadempimento, si riserva di applicare una penale pari al 0,1% (uno per mille) dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 11 S "Corrispettivo" comma 1.
11. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Sogei nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art.5 G "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro", resta salvo il diverso termine indicato.
12. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Sogei si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
13. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Sogei l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse applicare, anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
14. La Sogei, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all'art. 11 G "Cauzione" senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
15. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui all'art. 11 S "Corrispettivo", comma 1, la Sogei ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

#### **ARTICOLO 11 S CORRISPETTIVO**

1. Il corrispettivo massimo complessivo, omnicomprendivo, per le attività oggetto del presente Contratto, è pari a Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00) IVA esclusa, articolato in Euro \_\_\_\_\_, 00 (\_\_\_\_\_/00) IVA esclusa per i servizi di manutenzione hardware a canone ed Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00) IVA esclusa per i servizi a richiesta, comprensivi dei costi relativi alla sicurezza pari ad € \_\_\_\_\_, \_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_).

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di contratto per l'affidamento di servizi di manutenzione hardware fuori garanzia per gli uffici centrali e periferici del Sistema Informativo della fiscalità

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



2. Per tutte le attività relative agli interventi di manutenzione correttiva ordinaria, di cui al precedente articolo 15, comma 1, lettera a), compresa la fornitura delle parti di ricambio, e per le attività relative alla realizzazione dell'interfaccia al sistema SIGMA, per le attività di presidio, per l'operatività delle sedi di assistenza e dei magazzini di parti di ricambio la SOGEI corrisponderà all'impresa, a decorrere dalla Data di avvio del servizio, stabilita il \_\_/\_\_/\_\_, un canone mensile determinato moltiplicando i canoni mensili unitari di ciascuna delle famiglie di apparecchiature oggetto del servizio - indicate nell'allegato "Offerta economica" alla dichiarazione d'offerta, allegata al presente contratto - per la effettiva consistenza delle relative apparecchiature nel mese considerato.
3. Per tutte le attività relative agli interventi di manutenzione correttiva straordinaria, di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b) punto i, la SOGEI corrisponderà all'Impresa un importo determinato sulla base della tariffa indicata nell'offerta in relazione alla tipologia di intervento, oltre l'IVA, moltiplicato il numero di interventi effettuati in ciascun mese per tali attività, quali risultanti dal preventivo approvato da SOGEI maggiorato del costo delle parti di ricambio determinato sulla base dei prezzi indicati nell'offerta economica o negli specifici preventivi e dei quantitativi effettivamente forniti.
4. Per tutte le attività relative ai traslochi, di cui al precedente articolo 15, comma 1, lettera b) punto ii, la SOGEI corrisponderà all'Impresa un importo determinato sulla base della tariffa unitaria indicata nell'offerta economica in relazione alle tipologie di trasloco descritte nel Capitolato Tecnico, distinte in base al tipo di apparecchiatura e all'ambito di trasferimento (stessa città o stessa regione), moltiplicata per il numero di apparecchiature oggetto della movimentazione, oltre l'IVA. Per i traslochi in ambito sovraregionale, o riguardanti spostamenti su o da isole o caratterizzati da altre particolarità, il corrispettivo verrà determinato sulla base delle tariffe presentate in specifici preventivi approvati da SOGEI, applicate al numero di apparecchiature effettivamente oggetto di movimentazione.
5. Per tutte le attività relative ai servizi supplementari e ai servizi sistemistici, di cui al precedente articolo 15, comma 1, lettera b) punti iii e iv, la SOGEI corrisponderà all'Impresa un importo determinato sulla base delle rispettive tariffe oraria di € \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) e giornaliera di € \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), oltre l'IVA, e del numero di ore effettivamente impiegate in ciascun mese per tali attività - quali risultanti dal relativo report approvato da SOGEI.
6. I corrispettivi di cui ai precedenti comma 1, 2, 3, 4 e 5 si intendono fissi ed invariabili, salvo disposizioni cogenti, e rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. I suddetti corrispettivi si intendono, inoltre, comprensivi di ogni onere e spesa ivi compresi gli oneri della sicurezza di cui all'articolo 26, comma 5, del D.Lgs. 81/2008. Pertanto, l'Impresa rinuncia espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c. e la revisione dei corrispettivi di cui all'art. 1664 c.c..
7. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle prescrizioni contrattuali.



8. Le tariffe, il canone mensile ed i corrispettivi unitari sono accettati dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
9. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.
10. I corrispettivi dovuti all'Impresa sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett c) del D.Lgs. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
11. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.

## **ARTICOLO 12 S FATTURAZIONE**

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 11 S "Corrispettivo", con riferimento ai servizi di manutenzione di cui all'art.15 comma 1 lett. a), l'Impresa potrà emettere fatture mensili per un importo commisurato al numero effettivo di apparecchiature oggetto dei servizi a decorrere dalla Data di accettazione del Servizio. I canoni di manutenzione saranno calcolati mensilmente sulla base dell'effettiva consistenza delle apparecchiature. Il canone mensile delle nuove apparecchiature eventualmente aggiunte sarà determinato sulla base di quelle analoghe già presenti e ricadenti all'interno di una stessa "famiglia". Ove ciò non fosse possibile, saranno concordati tra le parti i nuovi canoni nel rispetto dei principi ad evidenza pubblica.
2. Ai fini del pagamento del corrispettivo relativo allo svolgimento dei servizi a richiesta di cui all'articolo 15, comma 1, lett. b), l'Impresa potrà emettere fattura a termine del mese di riferimento sulla base degli interventi effettuati e accettati da Sogei (Data di accettazione del Servizio) alle condizioni economiche che saranno state preventivamente concordate per ciascun intervento, fermi i corrispettivi indicati nella Dichiarazione d'Offerta.
3. Gli eventuali oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal Fornitore e rimborsati dalla Sogei nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DUVRI specifico.
4. < *nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione proquota ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati >
5. < *nel caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti >





6. *< nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura* La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore>
7. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Sogei procederà ad acquisire, *< eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore >*, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Sogei, non produrrà alcun interesse.
8. La Sogei, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Sogei applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.  
Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
9. Le fatture di cui al comma 1 lett. b) dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità e dichiarazioni delle prestazioni rese.
10. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente alla Sogei a "Amministrazione, Bilancio e Tesoreria" - Ufficio Contabilità Fornitori - e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio xxxxxxxxx, il Codice Identificativo Gare (CIG) 56412033FB, nonché il numero d'ordine che vi sarà successivamente comunicato. Al fine di verificare ed accertare la data di ricezione della fattura le modalità di trasmissione delle stesse sono esclusivamente le seguenti:
  - tramite posta elettronica certificata all'indirizzo ricezione.fatture@pec.sogei.it. Nell'oggetto della pec dovrà essere specificato il nome del Fornitore, il numero e la data della fattura;
  - tramite raccomandata A.R. all'indirizzo "Amministrazione, Bilancio e Tesoreria" - Ufficio Contabilità Fornitori, Via Mario Carucci, n. 99, 00143 Roma."
11. Il Fornitore si impegna, infine, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica che la Sogei riterrà di adottare, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, a decorrere dalla data che sarà indicata dalla Sogei stessa in apposita comunicazione.
12. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in





- precedenza espressa, saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente al momento della stipula (D.Lgs 231/2002 e smi).
13. Il bonifico, previo accertamento della Sogei della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati all'Ufficio Tesoreria della Sogei, al numero di fax 0650258412 ovvero alla e-mail: [Areatesoreria@sogei.it](mailto:Areatesoreria@sogei.it) tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. Tale dichiarazione che dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire alla SOGEI entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla SOGEI, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
14. La Società, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Sogei. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
- In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto all'art.17 G comma 10 del contratto.
15. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

## **ARTICOLO 13 S**

### **RISOLUZIONE**



1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Sogei, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, la Sogei stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Sogei al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione ISO 9001:2008 rilasciata al fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, la Sogei si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
3. In ogni caso, si conviene che la Sogei, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:
  - a. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
  - b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 G;
  - c. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Sogei e/o dell'Amministrazione;
  - d. mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo 9 G;
  - e. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Sogei e/o l'Amministrazione e, ai sensi del precedente articolo 7 G;
  - f. nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3 S "Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa", art. 5 S "Garanzie", art. 8 S "Verifiche di conformità", art. 9 S "Monitoraggio", art. 10 S "Penali", art. 14 S - "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari", art. 4 G "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", art. 5 G "Personale impiegato dal Fornitore e inadempienze contributive e retributive", art. 6 G "Obblighi di riservatezza", art. 8 G "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", art. 11 G "Cauzione", art. 14 G "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", art. 15 G "Trasparenza dei prezzi", art. 16 G "Subappalto", art. 19 G "Condizione particolare di risoluzione", art. 20 G "Codice Etico", art. 21 G "Ulteriore condizione risolutiva espressa".



4. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire alla Sogei tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.

#### **ARTICOLO 14 S OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Impresa si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Sogei, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.
3. L'Impresa, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. L'Impresa, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Sogei e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Sogei.
5. L'Impresa, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Sogei verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Impresa si obbliga a trasmettere alla Sogei, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Sogei, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti, e, di



adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Impresa, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Impresa mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Impresa medesima riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Roma, li \_\_\_\_\_

Sogei S.p.A.  
*Il Presidente e Amministratore Delegato*  
Ing Cristiano Cannarsa

L'Impresa  
il legale rappresentante  
\_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

**- con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:**

Articolo 3 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;

Articolo 4 S - Piano della Qualità;

Articolo 5 S - Garanzie;

Articolo 7 S -Produttività e risorse impiegate;

Articolo 8 S - Verifica di conformità

Articolo 9 S - Monitoraggio

Articolo 10 S - Penali

Articolo 13 S - Risoluzione

Articolo 14 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

**- con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:**

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di contratto per l'affidamento di servizi di manutenzione hardware fuori garanzia per gli uffici centrali e periferici del Sistema Informativo della fiscalità

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



Articolo 3 G - Aumento e diminuzione - Modifiche e varianti in aumento ed in diminuzione

Articolo 4 G - Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 5 G - Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive

Articolo 6 G - Obblighi di riservatezza

Articolo 7 G - Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 9 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Articolo 11 G - Cauzione

Articolo 12 G - Recesso

Articolo 13 G - Recesso per giusta causa

Articolo 14 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 15 G - Trasparenza dei prezzi

Articolo 16 G - Subappalto

Articolo 17 G - Foro esclusivo

Articolo 18 G - Trattamento dei dati personali

Articolo 19 G - Condizione particolare di risoluzione

Articolo 20 G - Codice etico - Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001

Articolo 21 G - Ulteriore condizione risolutiva espressa

Articolo 22 G - Subingresso nel contratto

L'Impresa

Il legale rappresentante

---